DISPOSIZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE E PER LA DISCIPLINA DEL GRUPPO CREDITIZIO

Art. 43

Sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente titolo

Per la violazione degli articoli 28, commi 2 e 4, e 30, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'inosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali o particolari che la Banca d'Italia ha facolta' di impartire in base all'art. 30, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni. Per le infrazioni di cui ai commi precedenti, nonche' per la violazione delle norme della sezione II del presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Versione in vigore dal 18 dicembre 1990, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio
Estremi	Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356
Titolo	VII — Disciplina del gruppo creditizio titolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-356-1990/art-43-sanzioni-per-la-violazione-delle-disposizioni-del-presente-titolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it